



Comune di Montepulciano

***Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive
delle sedute del Consiglio Comunale***

(approvato con delibera consiliare n. 68 del 31.7.2017)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

ARTICOLO 2 – OGGETTO

ARTICOLO 3 - PRINCIPI REGOLAMENTARI

TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA

ARTICOLO 4 – REGISTRAZIONE

ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL COMUNE

ARTICOLO 6 - RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI

ARTICOLO 9 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ARTICOLO 11 - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

TITOLO VI - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

ARTICOLO 13- DIFFUSIONE DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

ARTICOLO 14- DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

ARTICOLO 15- SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

ARTICOLO 16- TUTELA DEI DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI

ARTICOLO 17- TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

TITOLO VIII - NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 18- NORME DI RINVIO

ARTICOLO 19- ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1.1 Il Comune di Montepulciano, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

1.2 Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e regolare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva o social network, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, dell'attività integrale del Consiglio Comunale di Montepulciano, riunito in adunanza pubblica ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI REGOLAMENTARI

3.1 Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

3.2 Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA

ARTICOLO 4 - REGISTRAZIONE

4.1 Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati alla registrazione audio-video dell'attività deliberativa delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

4.2 Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

4.3 Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

4.4 I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audiovideo, tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta che non desidera che la propria immagine in primo piano venga ripresa, lo deve chiedere esplicitamente per scritto in apertura della seduta stessa.

ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE

5.1 Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

5.2 Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

5.3 Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto, in apertura di seduta, ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, un comportamento

consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

5.4. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL COMUNE

ARTICOLO 6 - RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

6.1 Il Comune di Montepulciano può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, della sola attività deliberativa delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ

7.1 Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

7.2 Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente.

7.3 Non sono consentite riprese audio-video delle pause e delle interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI

8.1 I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

8.2 In nessun caso le riprese potranno essere eseguite con altri strumenti esterni.

ARTICOLO 9 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

9.1 L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, imprevedute situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

10.1 Le pubblicazioni delle riprese "online" saranno trasmesse in diretta solo sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Montepulciano. E' vietata la riproduzione da parte di terzi salvo specifica autorizzazione da parte del Presidente.

10.2 Come documento ufficiale delle sedute di Consiglio rimarrà disponibile agli atti la registrazione audio.

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ARTICOLO 11 - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

11.1 La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

11.2 Per quanto previsto nel presente articolo, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

11.3 L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

12.1 La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

12.2 In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

TITOLO VI - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

ARTICOLO 13 - DIFFUSIONE DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

13.1 Le trasmissioni delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

14.1 Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegata alle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

ARTICOLO 15 - SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

15.1 L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata all'avvenuto adeguamento del documento programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di Montepulciano con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

ARTICOLO 16 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI

16.1 Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

16.2 Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giuridici" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

16.3 Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

ARTICOLO 17- TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

17.1 Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Montepulciano è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

17.2 Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

17.3 Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successivagestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

TITOLO VIII - NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO

18.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE

19.1 La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.